

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof.ssa Lucia Picardi Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	Membro supplente
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal CNCU	Membro effettivo [Relatore]

nella seduta del 18/12/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Nel mese di luglio 2011 il ricorrente, titolare di una carta di credito collocata da un altro intermediario ed emessa dall'odierno resistente, acquistava *on line* da un esercente straniero dei biglietti per assistere alle competizioni sportive dei giochi olimpici svoltisi a Londra nel mese di agosto 2012; prima di portare a termine la transazione, lo stesso ricorrente si assicurava dell'autenticità degli stessi nonché del termine per il loro recapito, ricevendo assicurazioni dall'esercente il quale confermava che i biglietti sarebbero stati recapitati tre settimane prima degli eventi per i quali dovevano essere acquistati.

Alla data prevista, tuttavia, detti biglietti non venivano consegnati; pertanto il ricorrente chiedeva all'esercente il rimborso del prezzo corrisposto, mediante l'utilizzo della carta, per un totale di euro 2.565,00, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto; dopo una prima risposta, con la quale l'esercente dava conto di sopravvenuti

inconvenienti che avevano reso impossibile eseguire l'ordine e si impegnava alla rifusione dell'importo come stabilito contrattualmente, il ricorrente riceveva una successiva missiva da parte di un professionista con la quale veniva informato dell'intervenuto fallimento dell'esercente, nonché dell'avvio di indagini da parte delle competenti autorità nazionali in ordine ad alcuni reati fiscali che sarebbero stati commessi dallo stesso. Nella medesima comunicazione, si informava che coloro che avessero corrisposto gli importi delle transazioni mediante utilizzo di carte di credito avrebbero potuto avviare presso i rispettivi emittenti la procedura di *charge back*.

Di conseguenza, il ricorrente chiedeva all'intermediario collocatore dello strumento di pagamento di procedere presso l'intermediario emittente alla procedura di recupero; in seguito a tale richiesta, il collocatore comunicava di non aver potuto dare avvio al *charge back* poiché era spirato il termine di centoventi giorni dalla data dell'addebito. Insoddisfatto della risposta ottenuta inoltrava un reclamo, con il quale veniva richiesto il rimborso dell'importo di euro 2.565,00 non avendo ottenuto i biglietti per i quali questo era stato corrisposto.

L'odierno resistente riscontrava negativamente il reclamo, evidenziando che l'ordine di pagamento pervenuto dal ricorrente fosse irrevocabile e che, pertanto, questi non era tenuto a rimborsare le relative somme, a causa di presunti inadempimenti inerenti i rapporti tra utilizzatore ed esercente, ai quali era del tutto estraneo.

Confermava, altresì, che lo stesso esercente fosse stato sottoposto ad indagini per vendita non autorizzata dei biglietti, nonché per truffa perpetrata a mezzo Internet. Il ricorrente, dunque, adiva l'Arbitro bancario finanziario, reiterando la propria richiesta restitutoria, oltre al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato storno dell'addebito, non avendo ottenuto i biglietti e non avendo potuto attivare la procedura di *charge back*.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario richiamava innanzitutto le norme del contratto di utilizzo della carta di credito prepagata, le quali prevedono l'esclusione di responsabilità per qualsiasi controversia sorta tra il titolare della carta e l'esercente convenzionato; inoltre affermava che tale responsabilità potrebbe essere invocata esclusivamente nei casi di mancata autorizzazione dell'operazione di pagamento (ex art. 11 del d. lgs. n. 11/2010).

Anche con riferimento alla procedura di *charge back* (gestita secondo le disposizioni dei circuiti internazionali), riteneva insussistente qualsiasi responsabilità, atteso il fatto che l'intermediario emittente della carta non assumerebbe alcuna garanzia nei confronti del cliente rispetto al suo esito. Ad ogni modo, osservava che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si sarebbe prontamente attivata presso i circuiti internazionali al fine di attivare la procedura e sarebbe stato il soggetto incaricato della risoluzione delle controversie ad eccepire l'irricevibilità della richiesta a causa della sua tardività.

Rigettava inoltre la richiesta risarcitoria posto che alcuna condotta colposa poteva esserle imputata.

In limine faceva presente che il ricorrente fosse a conoscenza della rischiosità dell'acquisto dei biglietti prima di effettuare le transazioni contestate. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni di parte resistente replicava il ricorrente, sostenendo di aver accuratamente raccolto informazioni sull'affidabilità dell'esercente e sull'autenticità dei biglietti acquistati; contestava inoltre le circostanze riferite con riguardo al *charge back*, sostenendo che il *dies a quo* dal quale far decorrere il termine di centoventi giorni non potesse essere la data dell'addebito, dovendosi invece prendere in considerazione la data prevista per l'esecuzione dell'obbligazione di consegna dei biglietti, rimasta inadempita.

Seguivano contropliche dell'intermediario convenuto, il quale sostanzialmente ribadiva le deduzioni già spiegate nel proprio scritto difensivo.

Questo Collegio di coordinamento è stato chiamato a decidere sulla presente controversia in seguito all'ordinanza di rimessione del Collegio di Milano, del 26 settembre 2013, con la quale si dava atto delle divergenti decisioni assunte dallo stesso organo remittente in merito a fattispecie simili.

DIRITTO

La questione posta in relazione al caso di specie è relativa alla sussistenza – in capo all'utilizzatore – del diritto al rimborso, da parte dell'emittente dello strumento di pagamento, dell'importo di una transazione disposta mediante carta di credito prepagata per un acquisto effettuato *on line*, in relazione all'inadempimento imputabile all'esercente, beneficiario del pagamento medesimo.

Giova preliminarmente rilevare che, nel caso di specie, appare circostanza non contestata tra le parti che l'esercente si sia reso gravemente inadempiente, come risulta peraltro dalla documentazione versata in atti, non avendo né eseguito l'obbligazione di consegna dei biglietti, né di rimborso dei relativi importi.

In relazione alla domanda di riaccredito presentata dal ricorrente, l'odierno convenuto eccipisce per un verso le disposizioni del contratto stipulato tra le parti al fine di regolare l'utilizzo della carta e, per altro verso, le norme del d. lgs. n. 11/2010 che disciplinano l'uso degli strumenti di pagamento.

L'art. 15, comma 3, del contratto espressamente dispone che "Tramite la Carta, l'Emittente fornisce al Titolare unicamente uno strumento per richiedere con modalità elettroniche il pagamento di acquisti ed il prelievo di contante. Di conseguenza, l'Emittente e la Banca sono estranei ai rapporti inerenti la fornitura dei beni/servizi da parte dei diversi esercizi convenzionati; per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare deve rivolgersi esclusivamente all'esercente convenzionato, restando comunque esclusa ogni responsabilità dell'Emittente e della Banca per difetto delle merci, ritardo nella consegna e simili, nonché l'eventuale mancata accettazione degli addebiti effettuati sul saldo della carta in relazione ad operazioni svolte con le normali procedure di autorizzazione".

La richiamata previsione contrattuale non pone questioni di particolare rilievo nella parte in cui esclude la responsabilità dell'intermediario emittente (e di quello collocatore) della carta, in relazione ad inadempimenti, inesatti adempimenti ovvero eventi relativi e conseguenti il contratto di acquisto di beni o di servizi intercorso tra l'utilizzatore della carta ed il venditore/prestatore.

L'obbligo che grava sull'intermediario, infatti, è solo quello di eseguire gli ordini di pagamento impartiti (e quindi appositamente autorizzati) dall'utilizzatore dello strumento di pagamento, con la conseguenza che i profili imputabili alla sua responsabilità sono relativi all'eventuale inadempimento o inesatto adempimento di detto obbligo, come avviene nel caso di esecuzione di pagamenti non autorizzati, di errori nell'individuazione del beneficiario ovvero di indicazione dell'esatto importo da addebitare. Tale clausola, peraltro, appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 11, d. lgs. n. 11/2010, che per l'appunto identifica i profili di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento.

Non a caso lo stesso intermediario convenuto, argomentando da tali premesse, ritiene la sua condotta immune da censure atteso il fatto che si è limitato a dare diligente esecuzione all'ordine di pagamento, regolarmente impartito ed autorizzato dal ricorrente.

Ciò sarebbe sufficiente a ritenere detto ordine irrevocabile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, d. lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che non possa essere richiesta dall'utilizzatore alcuna restituzione, che invece deriverebbe da controversia inerente il contratto di compravendita dei biglietti, alla quale è estraneo.

Per la verità, il comma 7 del citato art. 17, dispone che "L'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario". La sua formulazione, che si ricollega a quella del *considerando* 39 della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, non esplicita peraltro se obbligato al rimborso è il prestatore di servizi di pagamento del pagatore oppure il beneficiario dell'ordine di pagamento.

Dall'esame della fonte comunitaria emerge tuttavia in modo chiaro che obbligato al rimborso è il prestatore di servizi di pagamento e non il beneficiario del pagamento; ma emerge altresì in modo altrettanto chiaro che il diritto al rimborso non deriva dal fatto che è insorta una disputa tra il pagatore ed il beneficiario, ma può essere attribuito al pagatore nei confronti del prestatore di servizi di pagamento (in deroga al principio di irrevocabilità) da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali nazionali, nel caso di disputa tra il pagatore ed il beneficiario del pagamento.

Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie. Deve pertanto escludersi che il ricorrente possa pretendere dal prestatore dei servizi di pagamento il rimborso della somma corrisposta all'esercente in pagamento dell'operazione contestata, in quanto la disputa, come si precisa nella direttiva, deve essere risolta in tal caso esclusivamente tra il pagatore ed il beneficiario del pagamento. Il ricorso non può pertanto essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE